



**CITTA' DI AVERSA**

**Provincia di Caserta**

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**AFFERENTE L'ARMAMENTO**

**DEGLI APPARTENENTI AL**

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

(Approvato con Delibera di G.M. n.397 del 11/12/2003 – Modificato con  
Delibera di G.M. n.72 del 03/03/2005)

# **C A P O I**

## **N O R M E G E N E R A L I**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 2, comma 1).

--Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti a cui è stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi in dotazione, nonché i termini e le modalità di servizio prestato con armi.

### **ARTICOLO 2**

#### **TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

( Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 4)

--Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, saranno dotati di pistole calibro 9 o 7.65- Gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli Agenti di sesso femminile, previa disposizione del Dirigente Comandante del Corpo, possono essere dotati, in alternativa, di una pistola calibro 6, 35-

Il Corpo, al momento è dotato delle seguenti armi:

1. Pistola automatica, marca "Beretta", bifilare, cal. 7,65;
2. Pistola automatica, marca Tanfoglio, bifilare, cal. 7,65;
3. Sciabole da assegnare in dotazione al Comandante, agli Ufficiali ed agli Agenti impiegati per servizi di rappresentanza e/o di "Alta Uniforme".

## **CAPO II FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**

### **ARTICOLO 3 ACQUISTO DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO**

( Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, artt. 3 e 14, comma 5).

--L'acquisto delle armi e munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 2 e nel numero determinato dal Dirigente sarà disposto con determinazione dal Dirigente Comandante del Corpo.

--Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 7, sarà conservata dal consegnatario delle armi, come allegato, nel registro di carico delle armi e delle munizioni.

### **ARTICOLO 4 DEPOSITO ARMI**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 12, comma 4)

--Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria.

--Pertanto le armi da fuoco e le sciabole, saranno conservate nell'ufficio dell'Ufficiale delegato dal Comandante, in apposito armadio blindato con serratura di sicurezza, diviso in due scomparti, con chiusura distinta, oppure in due armadi, per la custodia, rispettivamente delle armi e delle munizioni.

--L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

--L'accesso è altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale delegato, titolare dell'Ufficio.

### **ARTICOLO 5 I CONSEGATARI DELLE ARMI**

( Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 12, comma 4)

--Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte da un Ufficiale delegato dal Comandante del Corpo, mentre quelle di sub consegnatario, sono svolte da un secondo Ufficiale interno, addetto ai Servizi d'Istituto, anch'esso indicato dal Comandante.

--Le armi sono conservate, assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 6-7-8-9 e 10.

**ARTICOLO 6**  
**ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 14).

--Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, l'Ufficiale delegato, consegnatario delle stesse, le assumerà in carico nell' apposito registro.

--Le armi di scorta o le armi temporaneamente consegnate dagli operatori della Polizia Municipale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, dall'Ufficiale delegato, consegnatario, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza, tipo cassaforte, a combinazione.

--Le munizioni e le fondine sono conservate in armadio metallico, distinto da quelle delle armi, di uguali caratteristiche, o quanto meno, nello stesso armadio in scomparto diverso che ha chiusura diversa da quella delle armi.

--Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dall'Ufficiale delegato, che ne risponde.

Copia di riserva di dette chiavi, è conservata, a cura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in busta sigillata dallo stesso controfirmata, in cassetta di sicurezza o armadio corazzato.

**ARTICOLO 7**  
**REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 14)

--L'Ufficio di Polizia è dotato del Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Dirigente Comandante.

--Le operazioni di affidamento e ritiro delle armi, in via continuativa o in via occasionale, saranno annotate sul predetto registro, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

--Il servizio è, infine, dotato da un secondo registro a pagine numerate e preventivamente vistate dall'Ufficiale delegato, consegnatario, per:

- 1) --le ispezioni settimanali e mensili;
- 2) --le riparazioni delle armi;
- 3) --i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

**ARTICOLO 8**  
**CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 6, comma 1)

--Gli appartenenti alla Polizia Municipale, aventi la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovranno sottoscrivere,

per ricevuta, il registro di cui al precedente articolo 7, sul quale dovranno essere sempre registrate anche le consegne.

--Fino a quando l'arma ed il munizionamento, non saranno restituiti, dovranno essere custoditi, a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

### **ARTICOLO 9 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELLE ARMI**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 11).

--L'Ufficiale, il Sottufficiale, l'Agente della Polizia Municipale cui è assegnata l'arma deve:

- 1) Verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- 2) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- 3) Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- 4) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli 22 e 23;

--E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa così come previsto dal successivo articolo 16, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) L'arma, quando non è sotto il diretto controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) In un mobile o scomparto diverso e con le stesse precauzioni, dovranno essere conservate le munizioni.

### **ARTICOLO 10 CONTROLLI E SORVEGLIANZA**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 17)

--Controlli mensili sono effettuati dal consegnatario, purchè l'arma sia portata in servizio quotidianamente, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

--L'esito dei controlli è riportato sui registri di cui al precedente art. 7.

--Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

**ARTICOLO 11**  
**DOVERI DEL CONSEGnatARIO**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 17)

--Il consegnatario ed il sub consegnatario, curano con la massima diligenza :

- 1) La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione e delle chiavi a lui connesse ai sensi degli articoli precedenti;
- 2) L'effettuazione dei controlli di cui all'art. 10;
- 3) La tenuta dei registri e della documentazione;
- 4) La propria ed altrui scrupolosa osservanza delle operazioni.

**ARTICOLO 12**  
**DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 12, comma 4)

--Dello smarrimento o del furto delle armi o di parte di esse, nonché, delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia al Commissariato di Polizia di Stato.- Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco, il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, sentito il Comandante del Corpo, se ne ricorrono i presupposti (negligenza, omessa custodia) ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimento di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

**CAPO III**  
**TERMINI E MODALITA'**  
**DEL SERVIZIO PRESTATO CON LE ARMI**

**ARTICOLO 13**

**DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI IN VIA CONTINUATIVA**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 6)

--Sono svolti in via continuativa, con armi e con personale ad essi specificamente destinato, i servizi di Polizia Municipale di seguito elencati:

- 1) Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
- 2) Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
- 3) Servizi di Polizia stradale;
- 4) Servizi di pattugliamento;
- 5) Servizi interni al Comando;
- 6) Servizi ausiliari di Pubblica Sicurezza;
- 7) Servizi di Polizia Giudiziaria.

-- Al Personale di Polizia Municipale, addetto ai servizi sopraelencati, l'arma è assegnata in via continuativa.

--L'armamento non costituisce presupposto per lo svolgimento dei servizi.

**ARTICOLO 14**

**DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI SENZA ARMI**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 6)

--Sono svolti, di norma, senza armi i seguenti servizi:

- 1) Servizi di Guardia d'onore in occasione di festività e di funzioni pubbliche;
- 2) Servizi in grande uniforme;

--Al personale di Polizia Municipale, avente qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, addetto ai servizi sopraelencati, l'arma se non già assegnata in via continuativa, in applicazione del precedente articolo 13, è assegnata di volta in volta, in relazione a particolari motivate circostanze.

**ARTICOLO 15**

**SERVIZI PRESTATI CON ARMA**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 5)

--Gli addetti alla Polizia Municipale che espletano servizi muniti dell'arma in dotazione, di

regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva, ad eccezione del Comandante del Corpo ed Ufficiali, che potranno portare l'arma in dotazione anche sotto la giubba in apposita fondina.

--Gli stessi addetti alla Polizia Municipale possono portare l'arma in modo **NON VISIBILE** nel caso in cui prestano servizio in abiti civili, previa autorizzazione del Comando, ed anche fuori servizio, purchè custodita - in entrambi i casi- in apposita fondina, adeguatamente assicurata alla persona.

--Il personale addetto al servizio di "Alta Uniforme", nell'espletamento di tale compito, porterà la sciabola agganciata alla cinta dei pantaloni dell'uniforme, sul lato sinistro, tramite apposito gancio.

--Non possono essere portate, in servizio, armi diverse da quelle in dotazione.

**ARTICOLO 16**  
**MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 6)

**1)- ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA.**

L'assegnazione in via continuativa sarà disposta dal Dirigente Comandante per un periodo non superiore ad anni UNO, prorogabile, con singolo provvedimento dal quale dovrà rilevarsi:

- a) Le generalità complete dell'Agente;
- b) Gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualità di Agente di P. S.;
- c) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro e matricola);
- d) La descrizione del munizionamento.

--Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

--Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.- Un elenco delle assegnazioni, sarà trasmesso al Prefetto ed al Commissariato di Polizia di Stato, competente per territorio.

--Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente Comandante, con apposito provvedimento, che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

**2)- ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE.**

--L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente e con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, sarà disposta di volta in volta con provvedimento del Dirigente Comandante.

--Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente comma 1, lettere "a" e "d" nonché:



- a) Il servizio da espletare in armi;
- b) La durata del servizio;
- c) L'obbligo di consegnare l'arma appena ultimato il servizio.

--In ogni caso, nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 22.

### **3) ASSEGNAZIONE DELLA SCIABOLA:**

La sciabola in dotazione al Comando sarà assegnata al personale della P. M., in via **NON CONTINUATIVA**, in occasioni dell'espletamento del servizio di "ALTA UNIFORME"- Tale arma, dovrà essere riconsegnata alla fine del servizio

## **ARTICOLO 17**

### **PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELLE ARMI**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 9)

--L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzato di cui al precedente articolo 16, nel registro di cui al precedente articolo 7.

--L'arma deve essere immediatamente restituita quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute, comunque, a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

--L'arma assegnata occasionalmente è prelevata all'inizio del servizio e deve essere consegnata al termine del servizio medesimo.

--L'arma, comunque assegnata, deve essere immediatamente restituita allorché viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto, con motivato provvedimento, dall'Amministrazione comunale o dal Prefetto.-

Unitamente all'arma dovranno essere restituiti anche la fondina, il caricatore di riserva e le munizioni.- In caso di mancata consegna di uno dei predetti accessori, l'equivalente costo sarà addebitato all'Agente.

## **ARTICOLO 18**

### **SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 9)

--I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio del Comune, sono svolti, di massima, con armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Municipale, ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o, comunque, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

**ARTICOLO 19**  
**SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 9)

--I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale comunale, per soccorso o in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi.- Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del Regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.

--Nei casi previsti dal precedente articolo 18 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo ove il servizio esterno sarà prestato con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.-

**ARTICOLO 20**  
**FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 7)

--Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le Forze di Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, espletano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

**ARTICOLO 21**  
**ASSEGNAZIONE DELL'ARMA PER DIFESA PERSONALE**  
(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 6)

--A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Dirigente, specificamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti, di essere costantemente armati per difesa personale.

--Per difesa personale, l'arma potrà essere assegnata a condizione che:

1) La necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;

2) L'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale, con divieto di estensione fuori dal territorio comunale.

## **CAPOIV ADDESTRAMENTO**

### **ARTICOLO 22 ADDESTRAMENTO**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 18)

--Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver effettuato il necessario addestramento; essi devono superare ogni anno, almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono di tiro a segno nazionale, ovvero, previo intesa con le altre Forze di Polizia di Stato, presso i Poligoni utilizzati da queste ultime.

--La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

--Oltre quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il Dirigente Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale e per quelli che fra essi, svolgono particolari servizi.

### **ARTICOLO 23 PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 19)

--Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, è disposta dal Dirigente con apposito ordine di servizio, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

--A tal fine, il Dirigente trasmette al Prefetto l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, il tipo e la matricola dell'arma in dotazione a ciascun Agente, il giorno e il luogo dell'addestramento e l'itinerario per raggiungere il poligono.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 24 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

- Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini, presso la Segreteria Generale, affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.
- Altra copia del presente Regolamento, sarà depositata ed affissa nell'armeria per la conservazione delle armi e delle munizioni a disposizione degli addetti al servizio.

### **ARTICOLO 25 COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, articolo 2, comma 2)

- Il presente Regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:
  - 1)-Al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissariato di Governo, così come disposto dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
  - 2)- Al Sig. Prefetto, ex articolo 2, comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

### **ARTICOLO 26 NORMA TRANSITORIA**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si provvederà alla completa attuazione delle norme previste.

### **ARTICOLO 27 LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI**

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme qui di seguito trascritte:
  - 1) Legge 12 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - 2) Legge 7 marzo 1986, n. 75;
  - 3) D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
  - 4) D.M. 12 agosto 1989, n. 341.

--Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni

### **ARTICOLO 28 ENTRATA IN VIGORE**

--Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000.

# I N D I C E

## CAPO I : NORME GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento.....	pag. 2
Articolo 2: Tipo delle armi in dotazione.....	pag. 2

## CAPO II : FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO

Articolo 3: Acquisto delle armi e munizionamento.....	pag. 3
Articolo 4: Deposito armi.....	pag. 3
Articolo 5: I Consegnatari delle armi.....	pag. 3
Articolo 6: Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.....	pag. 4
Articolo 7: Registro di carico delle armi e delle munizioni .....	pag. 4
Articolo 8: Consegna delle armi e del munizionamento.....	pag. 4
Articolo 9: Doveri dell'assegnatario delle armi.....	pag. 5
Articolo 10: Controlli e sorveglianza.....	pag. 5
Articolo 11: Doveri del consegnatario.....	pag. 6
Articolo 12: Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.....	pag. 6

## CAPO III : TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Articolo 13: Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa .....	pag. 7
Articolo 14: Determinazione dei servizi svolti senza armi.....	pag. 7
Articolo 15: Servizi prestati con arma.....	pag. 7
Articolo 16: Modalità per l'assegnazione delle armi.....	pag. 8
Articolo 17: Prelevamento e versamento delle armi.....	pag. 9
Articolo 18: Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	pag. 9
Articolo 19: Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale.....	pag. 10
Articolo 20: Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.....	pag. 10
Articolo 21: Assegnazione dell'arma per difesa personale.....	pag. 10

## CAPO IV : ADDESTRAMENTO.

Articolo 22: Addestramento .....	pag. 11
Articolo 23: Porto d'armi per la frequenza dei poligoni .....	pag. 11

## CAPO V : DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 24: Pubblicità del Regolamento.....	pag. 12
Articolo 25: Comunicazione del Regolamento.....	pag. 12
Articolo 26: Norma transitoria.....	pag. 12
Articolo 27: Leggi ed atti regolamentari .....	pag. 12
Articolo 28: Entrata in vigore .....	pag. 12